Associazione Nazionale Commercialisti

SALERNO 25/01/2017

D.L. 193/2016

e

LEGGE DI BILANCIO 2017

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

SPESOMETRO TRIMESTRALE
E COMUNICAZIONE DATI
LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

D.L. 22/10/2016 n. 193
L. 01/12/2016 n. 225,
art. 4, commi da 1 a 5

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

SOGGETTI INTERESSATI

Tutti i soggetti passivi IVA, quindi **chi effettua**

- cessioni di beni o prestazioni di servizi
- nel territorio dello stato
- nell'esercizio di imprese arti o professioni

I NUOVI ADEMPIMENTI

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI

1) DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (c.d. **spesometro trimestrale**) novellato art. 21, D.L. 78/2010
2) DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA nuovo art. 21-bis, D.L. 78/2010

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

ADEMPIMENTI SOPPRESSI

1) **Comunicazione dell'elenco clienti e fornitori**
2) **Comunicazione telematica dei dati relativi ai contratti da parte delle società di leasing e degli altri operatori che svolgono attività di locazione o noleggio**
3) **Invio elenchi Intrastat - per le sole operazioni passive di acquisto di beni e servizi**
4) **Comunicazione operazioni con paesi black list (già per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31/12/2016)**
5) **Comunicazione acquisti da San Marino senza addebito d'imposta (soppresse per le annotazioni fatte dal 1/1/2017)**

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

SPESOMETRO TRIMESTRALE

Comunicazione dei dati di tutte le:

1) fatture emesse nel trimestre di riferimento

2) fatture ricevute E REGISTRATE nel trimestre di riferimento, comprese bollette doganali

3) note di debito e credito emesse o ricevute e REGISTRATE nel trimestre di riferimento

Tali dati vanno comunicati ANALITICAMENTE con le modalità stabilite da un PROVVEDIMENTO del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dovranno comprendere:

a) I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
b) La data e il numero della fattura
c) La base imponibile
d) L'aliquota applicata
e) L'imposta
f) La tipologia dell'operazione

Non è prevista alcuna possibilità di invio dei suddetti dati in forma AGGREGATA salvo eventuali aperture da parte del Provvedimento Attuativo

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

SOGGETTI ESONERATI

- Produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6, D.P.R. 633/72) **SITUATI IN ZONE MONTANE** di cui art. 9, D.P.R. 601/73
- Soggetti che optano per la trasmissione telematica di tutte le fatture (emesse o ricevute) – Art. 3, D.Lgs. 127/2015
- Soggetti che optano per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 3, D.Lgs. 127/2015

SI RITIENE CHE:

- Per i produttori agricoli **in regime di esonero <u>NON</u> situati in zone montane** si debbano comunicare solo le autofatture emesse dagli acquirenti;
- Per le associazioni sportive dilettantistiche (L. 398/1991) l'obbligo dovrebbe essere limitato alle sole fatture emesse
- Il Provvedimento attuativo dovrebbe sancire l'esonero anche per i contribuenti **Minimi** (art. 27,D.L. 98/2011) e **Forfetari** (art. 1, c. 58, L. 190/2014)

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

VANNO COMUNICATI I DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA:

- **Mensili**
- **Trimestrali**
- **Relative alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive (art. 73, c.1, lett. e), D.P.R. 633/72)**
- **Di soggetti autorizzati ad eseguire trimestralmente anziché mensilmente le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti (art. 74, c.4, D.P.R. 633/72):**
  - **enti e imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese**
  - **esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione**
  - **autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298**

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

ASPETTI PECULIARI

- **Le modalità e le informazioni da trasmettere saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**
- **I dati vanno comunicati anche in caso di liquidazioni con eccedenze a credito**
- **In presenza di PIÙ ATTIVITÀ gestite dal medesimo contribuente, la comunicazione è unica per tutte le attività effettuate**
- **La comunicazione ha periodicità trimestrale ANCHE PER I SOGGETTI CHE LIQUIDANO L'IMPOSTA SU BASE MENSILE ma restano invariati i termini per il versamento**

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

SOGGETTI ESONERATI

Soggetti passivi non obbligati alla presentazione delle dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche

- Contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti ex art. 10, D.P.R. 633/72
- Contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis, D.P.R. 633/72
- Contribuenti in regime forfetario
- Contribuenti minimi
- Produttori agricoli esonerati (art. 34, c.6, D.P.R. 633/72)
- Imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini IVA
- Soggetti con opzione per l'applicazione della L. 398/1991

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

DECORRENZA

Dal 1 gennaio 2017

SCADENZE

Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre
MA

- La comunicazione del II trimestre è effettuata entro il 16 settembre
- Quella dell'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell'anno successivo

TRIMESTRE	INVIO COMUNICAZIONE	
	2017	A REGIME
I	25/07/2017	31/05
II		16/09
III	30/11/2017	30/11
IV	28/02/2018	28/02 anno successivo

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CREDITO DI IMPOSTA 1 (nuovo art. 21-ter, D.L. 78/2010)

EURO 100, SPETTANTI UNA SOLA VOLTA, NON RIMBORSABILI E DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE NEL Mod F24 AI SOGGETTI :

- **In attività nel 2017**
- **Che hanno sostenuto costi per adeguamento tecnologico necessario per procedere alla comunicazione delle fatture emesse e registrate e dei dati delle liquidazioni periodiche**
- **Che nell'anno precedente a quello in cui sostengono il costo per l'adeguamento tecnologico hanno conseguito un volume d'affari NON SUPERIORE a Euro 50.000**

Il credito di imposta:

- **Non concorre alla formazione del reddito ai fini IIDD né a quella della base imponibile IRAP**
- **Va utilizzato in compensazione a decorrere dal 1/1/2018**
- **Gli utilizzi vanno riportati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi in cui ciò si effettua fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo**

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

CREDITO DI IMPOSTA 2 (nuovo art. 21-ter, D.L. 78/2010)

EURO 50, SPETTANTI UNA SOLA VOLTA, NON RIMBORSABILI E DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE NEL Mod F24

- **Ai commercianti al minuto che esercitino l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri**

Il credito di imposta:

- **Viene concesso alle medesime condizione del precedente**
- **Si aggiunge allo stesso**
- **Gode dei medesimi benefici**
- **Deve rispettare i medesimi adempimenti**

SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

SANZIONI PER INADEMPIMENTI (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11-ter, D.Lgs. 471/1997)

OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE O RICEVUTE

- **2 Euro per ciascuna fattura con un massimo di 1.000 Euro PER CIASCUN TRIMESTRE**
- **Riduzione alla metà con il limite massimo di 500 Euro se la trasmissione viene effettuata ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA o entro tale data viene effettuata la trasmissione dei dati corretti**
- **NON È AMMESSO IL CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI**

OMESSA, INCOMPLETA O INFEDELE TRASMISSIONE DEI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

- **Da 500 A 2.000 Euro**
- **Riduzione alla metà se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza o entro tale data viene effettuata la trasmissione dei dati corretti**

PROFESSIONISTI: ELIMINAZIONE PRESUNZIONE LEGALE PER I PRELEVAMENTI E DEDUCIBILITÀ SPESE DI DI VIAGGIO E TRASPORTO

PROFESSIONISTI: PRESUNZIONE SUI PRELEVAMENTI

(D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma **1**)

Modifiche all'art. 32, D.P.R. 600/73 in tema di accertamenti bancari

La precedente versione, in vigore fino al 2/12/2016, prevedeva (comma 1, n. 2) che **i prelevamenti effettuati dai professionisti sui propri conti bancari** erano considerati come **compensi** se il contribuente non ne indicava il soggetto beneficiario e sempreché non risultassero dalle scritture contabili

Il D.L. 193 elimina dalla norma la parola **compensi** e quindi, dal 3/12/2016, tale presunzione **non è più attivabile**, dando attuazione normativa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014

Per **i titolari di reddito di impresa**, invece, tale presunzione **VIENE LIMITATA** al caso in cui i prelevamenti o gli importi riscossi superino i 1.000 Euro giornalieri e, comunque, 5.000 Euro mensili.

PROFESSIONISTI: SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO

(D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma **5**)

Modifiche all'art. 54, c.5, T.U.I.R.

Divengono deducibili, se sostenute direttamente dal committente, le spese di viaggio e trasporto del professionista che così possono essere escluse dal reddito di lavoro autonomo

Decorrenza dal 1/1/2017

In pratica sono possibili 2 casi, le spese di trasferta sono

1) **anticipate dal professionista** e riaddebitate al committente in fattura
2) **sostenute direttamente dal committente**

PROFESSIONISTI: SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO

(D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma **5**)

Modifiche all'art. 54, c.5, T.U.I.R.

SPESE ANTICIPATE E RIADDEBITATE

Spese per <u>alberghi, alimenti e bevande</u>

- **Deduzione limitata al 75% della spesa con un massimo del 2% dei compensi**
- **Tassazione come compensi con obbligo di addebito del contributo integrativo**

Spese di <u>viaggio e trasporto</u>

- **Deduzione integrale**
- **Tassazione come compensi con obbligo di addebito del contributo integrativo**

PROFESSIONISTI: SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO

(D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma **5**)

Modifiche all'art. 54, c.5, T.U.I.R.

SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE

- **Nessun transito nella contabilità del professionista**
- **Nessun limite alla deducibilità per il committente**

Ma fino al 31/12/2016 tale vantaggio era limitato alle sole spese per vitto e alloggio

Dal 1/1/2017 il beneficio è esteso anche alle spese di viaggio e trasporto

NUOVA IMPOSTA IRI PER IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETÀ DI PERSONE ED S.R.L. A RISTRETTA BASE SOCIETARIA

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa

(L. di Bilancio 2017, art. 1, commi da 547 a 553)

NUOVO ART. 55-bis, T.U.I.R.

Introduzione dell'**IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa**

CARATTERISTICHE PECULIARI

- → **Applicabilità limitata alle piccole imprese**
- → **Tassazione separata in luogo del regime di trasparenza**
- → **Redditi d'impresa tassati con imposta proporzionale non progressiva del 24%**
- → **Deducibilità dal reddito degli utili prelevati**
- → **Regime opzionale e non naturale**
- → **Obbligo adozione della contabilità ordinaria**

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa

(L. di Bilancio 2017, art. 1, commi da 547 a 553)

SOGGETTI INTERESSATI

1 – IMPRENDITORI INDIVIDUALI
Incluse le imprese familiari
2 – SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
3 – SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
4 – S.r.l. che applicano gli studi di settore, con max 10 soci persone fisiche, o 20 in caso di coop, (art. 116, c. 2-bis, T.U.I.R.)

IN CONTABILITÀ ORDINARIA

IL REDDITO DI IMPRESA

- **È ESCLUSO dalla formazione del REDDITO COMPLESSIVO**
- **È assoggettato a TASSAZIONE SEPARATA con aliquota del 24%**
- **NON VIENE IMPUTATO all'imprenditore, ai collaboratori familiari o ai soci PER TRASPARENZA**
- **Si forma con le regole delle imprese minori (es. non applicabilità art. 96 T.U.I.R. per deducibilità interessi passivi)**
- **Concorre integralmente alla determinazione dei contributi previdenziali**

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa

(L. di Bilancio 2017, art. 1, commi da 547 a 553)

REGIME OPZIONALE E NON NATURALE

L'OPZIONE

- **Dura 5 periodi di imposta**
- **È rinnovabile**
- **Si esercita nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 in Unico 2018)**

OPZIONE PER LA CONTABILITÀ ORDINARIA

L'OPZIONE

- **Ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata**
- **Dura fino a revoca**
- **Con un minimo di 3 anni**

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa

(L. di Bilancio 2017, art. 1, commi da 547 a 553)

PRELEVAMENTI DELL'IMPRENDITORE, DAI COLLABORATORI FAMILIARI O DAI SOCI

- **Si DEDUCONO dal reddito di impresa del periodo di prelevamento**
- **COSTITUISCONO REDDITI DI IMPRESA per l'imprenditore, i collaboratori o i soci e concorrono alla formazione del loro reddito complessivo**

Sono deducibili dal reddito di impresa

- **Nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata**
- **AL NETTO DELLE PERDITE RESIDUE COMPUTABILI IN DIMINUZIONE DEI REDDITI DEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI**

NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa

(L. di Bilancio 2017, art. 1, commi da 547 a 553)

GLI UTILI PRODOTTI

Occorre distinguere quelli prodotti

- **ANTE ingresso nel regime IL CUI PRELIEVO NON DÀ LUOGO A TASSAZIONE in capo al percettore**
- **DURANTE il regime che si cumulano agli altri redditi del percettore e vanno ad imposizione IRPEF**

PERDITE PRODOTTE IN REGIME IRI

- **Possono essere determinate dal prelievo degli utili prodotti in vigenza dell'opzione**
- **Sono deducibili integralmente dal reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi per il periodo di durata del regime**
- **In caso di fuoriuscita ritornano a funzionare ex art. 8, c.3, T.U.I.R. (riporto a nuovo per 5 anni) considerando come anno di formazione l'ultimo di permanenza nel regime opzionale. Per le società di persone tali perdite si imputano ai soci in base alle quote di partecipazione**

NUOVO REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

SOGGETTI INTERESSATI

- **Imprese individuali**
- **Imprese familiari**
- **Aziende coniugali**
- **Società in nome collettivo**
- **Società in accomandita semplice**
- **NO contribuenti minimi**
- **NO contribuenti forfetari**

IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Soglie ricavi conseguiti nel periodo di imposta ai fini dell'adozione della contabilità semplificata

Aziende di servizi	**Euro 400.000**
Altre aziende	**Euro 700.000**
Attività miste con annotazione separata	**Limite per attività prevalente**
Attività miste senza annotazione separata	**Euro 700.000**

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME

Decorrenza

- **DAL 1° GENNAIO 2017**

Determinazione del reddito

- **Principio di cassa «integrato»**
- **Abbandono del principio di competenza (niente: rimanenze, ratei e risconti, fatture da emettere o ricevere)**

Regime NATURALE quindi

- **Si applica SENZA OPZIONE**
- **NON SI APPLICA se si opta per la CONTABILITÀ ORDINARIA**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31/01/2017, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione del nuovo regime

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA (nuovo art. 66 T.U.I.R.) ANCHE AI FINI IRAP

	Ricavi	**INCASSATI**	**non più Conseguiti**
MENO	**Spese**	**SOSTENUTE**	**non più sostenute e Documentate**
PIÙ	**Valore normale beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore**		
PIÙ	**Proventi immobili patrimonio**		
PIÙ	**Plusvalenze realizzate**		
PIÙ	**Sopravvenienze attive**		
MENO	**Minusvalenze realizzate**		
MENO	**Sopravvenienze passive**		
MENO	**QUOTE AMMORTAMENTI**		
MENO	**ACCANTONAMENTO TFR**		
MENO	**Perdite beni strumentali e su crediti**		
MENO	**Deduzioni forfetarie (Agenti, autotrasportatori e distributori carburante)**		

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA (nuovo art. 66 T.U.I.R.) ANCHE AI FINI IRAP

NON SI CONSIDERANO PIÙ

- **Rimanenze iniziali e finali**
- **Fatture da emettere o ricevere**
- **Ratei e risconti**

ELIMINAZIONE Art. 66, c. 3, ultimo periodo

I costi relativi a

- **contratti a corrispettivi periodici (locazione, assistenza contabile, fornitura acqua, luce, gas, ecc.)**
- **Relativi a spese di competenza di 2 periodi di imposta**
- **Di importo non superiore a Euro 1.000**

NON SONO PIÙ DEDUCIBILI NELL'ESERCIZIO IN CUI È REGISTRATO IL DOCUMENTO probatorio invece che alla data di maturazione dei corrispettivi

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

INCASSI E PAGAMENTI

ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE

- **la data di incasso/pagamento È QUELLA DI MATERIALE RICEZIONE DEL TITOLO**
- **NON RILEVA IL VERSAMENTO IN BANCA**
- **Risoluzione 138/E/2009**

BONIFICO BANCARIO

- **Rileva solo la data «disponibile» (effettiva disponibilità delle somme)**
- **Nessun rilievo della data di valuta**
- **Circolare 38/E/2010 par. 3.3**

CARTA DI CREDITO

- **Vale la data di utilizzo della carta di credito**
- **Si prescinde da quella di effettivo addebito da parte del gestore della carta di credito**
- **Risoluzione 77/E/2007**

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

Modalità di tenuta della contabilità (nuovo art. 18, D.P.R. 600/73)

POSSIBILI 3 ALTERNATIVE

1) **Registro cronologico incassi + Registro cronologico pagamenti**
2) **Registri IVA integrati con**
   - **separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA**
   - **Indicazione dell'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti e delle fatture cui le operazioni si riferiscono**
3) **Regime delle registrazioni (opzionale)**

REGIME DELLE REGISTRAZIONI Art. 18, c. 5, D.P.R. 600/73

1) **Obbligo di OPZIONE VINCOLANTE per almeno un triennio**
2) **Tenuta dei soli registri IVA senza rilevazione di incassi e pagamenti**
3) **Annotazione sui registri IVA dei componenti negativi rilevanti ai fini IIDD (ammortamenti, acc.to TFR, componenti straordinari, ecc.)**
4) **Presunzione di coincidenza della data di registrazione con quella di incasso o pagamento**

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

REGIME DELLE REGISTRAZIONI Art. 18, c. 5, D.P.R. 600/73

Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione **si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.**

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

NORME TRANSITORIE

RIMANENZE FINALI (art. 1, c.18, L. Bilancio 2017)

Nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime, il reddito si RIDUCE DELL'IMPORTO DELLE RIMANENZE FINALI dell'esercizio precedente

Rimane immutato il regime di utilizzo delle perdite delle imprese minori
Compensabilità con altri redditi del periodo
E nessun riporto dell'eventuale eccedenza nei periodi successivi

PASSAGGIO DAL REGIME DELLE IMPRESE MINORI A QUELLO ORDINARIO E VICEVERSA (art. 1, c.19, L. Bilancio 2017)

- **I ricavi**
- **I compensi**
- **E le spese**

che già hanno concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione di quello degli anni successivi

NOVITÀ IN TEMA DI ACE

NOVITÀ IN TEMA DI ACE

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **549** a **553**)

RENDIMENTI NOZIONALI ACE

Dal 2011 al 2013	**3%**
2014	**4%**
2015	**4,5%**
2016	**4,75%**

2017	**2,3%**
2018	**2,7%**

Nessuna determinazione con Decreto Ministeriale

NOVITÀ IN TEMA DI ACE

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **549** a **553**)

DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA

- **Soggetti diversi da banche e imprese di assicurazione**
- **Non viene riconosciuta**
- **La variazione in aumento del capitale proprio**
- **Fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni,**
- **rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010**

Per esplicita deroga allo statuto del contribuente
La norma antielusiva si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/2015 e quindi dal 2016

NOVITÀ IN TEMA DI ACE

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **549** a **553**)

Modifiche al sistema di calcolo dell'ACE

- **Imprese individuali**
- **Società in nome collettivo**
- **Società in accomandita semplice**

IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Il rendimento nozionale si calcola sulla DIFFERENZA TRA IL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015 E QUELLO AL 31/12/2010

NON SI CALCOLA PIÙ SULL'INTERO AMMONTARE DEL PATRIMONIO NETTO A FINE ESERCIZIO

NOVITÀ IN TEMA DI ACE

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **549** a **553**)

CRISI DI IMPRESA

In caso di

- **Concordato di risanamento**
- **O di accordi di ristrutturazione dei debiti**
- **O di piani attestati ex art. 67, c.3, lett. d) L.F.**

Non costituiscono sopravvenienze attive:

La RIDUZIONE DEI DEBITI per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare

- **il limite dell'ottanta per cento,**
- **la deduzione di periodo**
- **E L'ECCEDENZA RELATIVA ALL'ACE,**
- **e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 T.U.I.R.**

NOVITÀ IN TEMA DI ACE

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **549** a **553**)

RIPORTO A NUOVO DELLE PERDITE

L'art. 84, c. 3, T.U.I.R. limita il riporto delle perdite in caso di trasferimento di aziende se:
Viene modificata l'attività principale esercitata nei periodi di imposta di realizzazione delle perdite e se tale modifica avviene :

- **Nel periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento**
- **Ovvero nei due successivi od anteriori**

TALE LIMITAZIONE VIENE ESTESA ANCHE ALLE ECCEDENZE DI ACE